

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI GIOVANNI, MIGLIORI, COLLEONI, ZANIBELLI, Malfatti,
SORGI, TANTALO, BIAGGI NULLO, PATRINI, ALESSANDRINI, BUZZETTI,
BIANCHI FORTUNATO, GITTI, RAMPA, BUZZI**

Presentata il 31 luglio 1962

Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, avente per titolo: « Disciplina per l'espletamento della propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico », ha lo scopo di regolare un'attività delicata ed importante, la cui situazione di fatto non corrisponde appieno alle esigenze di un servizio ordinato e dotato delle necessarie garanzie.

Il progresso scientifico-tecnico crea sempre nuove specializzazioni delle attività umane e sempre più s'impone l'esigenza di determinare, per ciascun compito nuovo, le condizioni di idoneità ad assolverlo.

La disciplina, invocata dalla presente proposta, parte dal presupposto, secondo cui il medico è oggi impossibilitato a seguire l'intero corso evolutivo della produzione di farmaci e dell'apprestamento di presidi farmaco-terapeutici e per conseguenza, dalla considerazione della necessità di una collaborazione, che non si esaurisca in una semplice presentazione propagandistica a base strettamente commerciale. Non è il caso di insistere, tanto la cosa è evidente, sulla necessità di prevedere e configurare un intermediario (tra l'industria farmaceutica e il medico), quale vero e proprio collaboratore,

che fa dell'illustrazione scientifica del farmaco l'oggetto principale della sua attività.

Non si deve poi dimenticare che l'attività del propagandista collaboratore scientifico, consente uno sbocco ed una occupazione per quanti, tra i laureati specialmente in farmacia, trovano, per una situazione a tutti nota, difficoltà di sistemazione.

Tutto ciò spiega l'azione, svolta ormai da tempo da una giovane schiera di collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica, la quale giustamente domanda una tutela della loro professione, contro speculazioni ed attività, che niente hanno a che vedere con la propaganda scientifica. D'altronde tale azione è stata avvalorata da un ordine del giorno, accolto un anno fa, al II Convegno delle società medico-chirurgiche ed ospedaliere della Lombardia (a). Tale ordine del giorno così si esprime: « Rappresentando oggi la propaganda medica uno dei problemi particolarmente sentiti perché inserito fattivamente nell'ordinamento medico farmaceutico col precipuo scopo di cooperare alla salvaguardia della salute umana; i collaboratori

(a) Convegno San Pellegrino Terme dell'1 e 2 luglio 1961.

scientifici laureati dell'industria farmaceutica, chiedono che codesta chiarissima assemblea voglia tenere in considerazione ed appoggiare la richiesta della loro categoria ai fini di ottenere presso le autorità competenti la giusta qualificazione professionale che regolarizzi legalmente un esercizio che oggi, sfiorando talvolta la spregiudicatezza e la grossolanità, ne compromettono la dignità professionale.

Affinché il medico si trovi quotidianamente a contatto con il vero collaboratore qualificato, è necessario che la categoria dei collaboratori scientifici laureati rientri in quei comuni denominatori giuridici e morali che l'etica impone ».

Per andare incontro alle richieste legittime della categoria interessata e, prima ancora, alle esigenze di un servizio, così importante per l'attività stessa del medico, è stata quindi elaborata la presente proposta di legge, la quale fa essenzialmente leva sulla necessità del titolo di studio, quale condizione per l'esercizio della propaganda scientifica, rivolta al medico (a).

* * *

Qualche parola di commento agli articoli.

L'articolo 1 stabilisce che l'esercizio della propaganda scientifica, rivolta al medico, non

(a) Già la proposta di legge, d'iniziativa di alcuni senatori (Zelioli-Lanzini, Benedetti, Tessitori, Lombardi, Sibille, Lorenzi, Mott, ecc., avente come titolo « Disciplina della produzione del commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici », n. 413) prevedeva all'articolo 50 che la propaganda fosse riservata solo ai laureati.

è consentito se non a chi sia munito del titolo di laurea, e quale.

L'articolo 2 stabilisce la incompatibilità della professione di propagandista collaboratore scientifico con qualsiasi altra professione, a tutela del prestigio e della serietà della attività in questione.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni a carico di coloro, che esercitano l'attività di propagandista collaboratore scientifico, senza le condizioni previste agli articoli 1 e 2. Le stesse sanzioni sono previste per le ditte, le quali si servano di propagandisti, che esercitino la loro attività, senza le condizioni sopra dette. La pena stabilita al primo comma dell'articolo 3 (= lire 80.000-200.000) corrisponde alla pena di (lire 2.000-5.000) del testo unico del 1934, articolo 70 e seguenti, moltiplicato per 40 (legge 12 luglio 1961, n. 603).

L'articolo 4 richiama le disposizioni del Codice civile (in materia di sleale concorrenza) e del testo unico delle leggi sanitarie (in materia di comparaggio).

L'articolo 5 è una norma transitoria, la quale consente di modificare lo *status quo* in modo graduale, per non creare situazioni di particolare disagio. La categoria dei propagandistici che si rivolgano al medico e non siano in possesso del titolo di studio richiesto, è avviata quindi ad esaurimento. In ogni caso non è ammessa alcuna deroga per coloro che dovessero contravvenire alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della proposta di legge.

Onorevoli colleghi ! Data l'opportunità del provvedimento sopra illustrato, si confida nel favorevole accoglimento da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La propaganda scientifica delle specialità medicinali e dei presidi farmaco-terapeutici, rivolta al medico, non può essere svolta se non da chi è munito della laurea in farmacia o in medicina-chirurgica o in medicina-veterinaria o in chimica o in scienze biologiche.

ART. 2.

L'esercizio dell'attività di propagandista collaboratore scientifico, di cui all'articolo 1, non è compatibile con quello di altra professione o di una mansione remunerata con regolare contratto di lavoro.

ART. 3.

Chiunque eserciti la propaganda scientifica senza essere in possesso del titolo di laurea, di cui all'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 80.000 a 200.000.

Chiunque eserciti la propaganda scientifica, contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 150.000.

Le stesse pene si applicano al produttore o commerciante che si valga dell'opera di propaganda scientifica in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 4.

L'esercizio della propaganda, di cui alla presente legge, è altresì disciplinato dagli articoli 2598, 2599 e 2600 del Codice civile e dagli articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 5.

Chi esercita l'attività di propagandista collaboratore scientifico, senza essere in possesso del titolo richiesto, di cui all'articolo 1, potrà continuare ad esercitarla, qualora dimostri di averla iniziata almeno un anno prima, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'uopo, l'interessato dovrà presentare copia notarile del contratto di lavoro al medico provinciale, il quale rilascerà una speciale autorizzazione per l'esercizio della attività, regolata dalla presente legge.